

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1999
recante modifica della decisione della Commissione 93/623/CEE e concernente l'identificazione
degli equidi da allevamento e da reddito

[notificata con il numero C(1999) 5004]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/68/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 93/623/CEE ⁽³⁾, la Commissione ha istituito il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati.
- (2) Al fine di salvaguardare l'identità permanente dell'animale, è necessario modificare la decisione 93/623/CEE introducendovi un numero di identificazione a vita.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, punto ii), della direttiva 90/426/CEE, gli equidi da allevamento e da reddito devono essere identificati secondo un metodo che dovrà essere determinato dalla Commissione.
- (4) Le informazioni previste dalla decisione 93/623/CEE possono in parte essere utilizzate per l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito.
- (5) Gli equidi da allevamento e da reddito e gli equidi registrati possono diventare, ad un certo momento della loro vita, equidi da macello destinati al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 90/426/CEE.

(6) La somministrazione di medicinali veterinari agli equidi è disciplinata dalla direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1981, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a medicinali veterinari ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁵⁾.

(7) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1308/1999 ⁽⁷⁾, a decorrere dal 1° gennaio 2000 la somministrazione ad animali da produzione alimentare di medicinali veterinari contenenti sostanze farmacologicamente attive non menzionate negli allegati I, II o III dello stesso regolamento è tassativamente vietata all'interno della Comunità. Di conseguenza, gli equidi possono essere trattati soltanto con medicinali contenenti sostanze farmacologicamente attive menzionate negli allegati I, II o III del suddetto regolamento.

(8) La Commissione ha l'intenzione di modificare l'articolo 1 della direttiva 81/851/CEE al fine di introdurre una definizione di animali da produzione alimentare e autorizzare deroghe per taluni gruppi di dette specie, qualora gli animali appartenenti a questi gruppi siano sufficientemente identificati e controllati. Tali deroghe sarebbero applicabili agli equidi chiaramente identificati e appositamente designati nel documento d'identificazione come animali non destinati alla macellazione ovvero destinati ad essere macellati in condizioni controllate, conformemente alla normativa comunitaria.

(9) Nella riunione del 9-11 novembre 1999, il comitato scientifico per i medicinali veterinari ha esaminato la richiesta della Commissione di indicare un periodo di attesa generale per le sostanze non incluse negli allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90 e ha raccomandato che detto periodo di attesa sia di almeno sei mesi.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 156 del 23.6.1999, pag. 1.

- (10) Le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE⁽²⁾, si applicano alle carni di solipedi. In ottemperanza alla suddetta direttiva, gli animali da macello devono essere identificati in modo da consentire alle autorità competenti di determinarne l'origine. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 90/426/CEE, il veterinario ufficiale del macello è tenuto a registrare il numero d'identificazione o il numero del documento d'identificazione degli equidi macellati.
- (11) Secondo la direttiva 64/433/CEE, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem il veterinario ufficiale deve prestare attenzione a eventuali segni che denotino l'assunzione da parte dell'animale di sostanze aventi azione farmacologica o di qualunque altra sostanza che possa renderne le carni nocive alla salute umana. Il controllo del registro dei trattamenti, incluso nel documento di identificazione, fa quindi parte di questa verifica.
- (12) Le condizioni per l'importazione di equidi dovrebbero essere quelle prescritte dalla direttiva 90/426/CEE e, più in particolare, dalle decisioni della Commissione 93/196/CEE⁽³⁾ e 93/197/CEE⁽⁴⁾.
- (13) È necessario modificare conseguentemente il documento di identificazione degli equidi registrati.
- (14) È altresì necessario istituire un documento di identificazione per gli equidi da allevamento e da reddito sul modello del documento di identificazione degli equidi registrati.
- (15) Per consentire agli Stati membri di attuare le misure proposte, occorre prevedere un periodo transitorio.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente e del comitato veterinario permanente.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/623/CEE è modificata come segue:

- 1) Nella parte II A delle Caratteristiche generali — Istruzioni del passaporto, è aggiunto il testo seguente con il numero d'ordine corrispondente:

«6. Capitolo IX

Somministrazione di medicinali

La parte I e la parte II o la parte III di questo capitolo devono essere debitamente completate secondo le istruzioni ivi contenute.»

- 2) È aggiunto un nuovo capitolo, conforme all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. Il numero di identificazione di cui al capitolo II(1) del documento di identificazione istituito dalla decisione 93/623/CEE costituisce il numero di identificazione a vita dell'animale; esso deve essere mantenuto o deve esserne fatto riferimento ogni volta che l'autorità competente modifichi i dati di registrazione dell'animale in questione.

2. Il numero di identificazione di cui al paragrafo 1 corrisponde al numero di identificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 90/426/CEE.

Articolo 3

Il documento di identificazione che scorta gli equidi da allevamento e da reddito durante i loro movimenti deve contenere almeno le informazioni prescritte nei capitoli I, II, III, IV e IX del documento di identificazione istituito dalla decisione 93/623/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2000, gli equidi registrati e gli equidi da allevamento e da reddito siano scortati dal documento di identificazione contemplato rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3, eccetto qualora i dati che devono essere obbligatoriamente forniti nel capitolo di cui all'articolo 1 richiedano il rilascio di detto capitolo prima di tale data.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

ALLEGATO

CAPITOLO IX

Somministrazione di medicinali

IDENTIFICATION NUMBER OF ANIMAL (*) (2):

Parte I

Data e luogo di rilascio del presente capitolo:

Autorità competente che rilascia il presente capitolo del documento di identificazione:

Parte II (esclude definitivamente ogni possibilità di macellazione dell'animale a fini di consumo umano; da confermarsi in caso di cessione dell'animale)

Il sottoscritto, proprietario (2)/facente le veci del proprietario (2), dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione a fini di consumo umano (4).

Fatto a ... il ...	Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci	Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente

Parte III-A (valida soltanto congiuntamente alle informazioni riportate nella parte III-B)

Il sottoscritto, proprietario (2)/facente le veci del proprietario (2), dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione è destinato alla macellazione a fini di consumo umano (4).

Fatto a ... il ...	Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci	Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente

Parte III-B (informazioni obbligatorie per gli equidi identificati nella parte III-A)

REGISTRO DEI TRATTAMENTI			
Data dell'ultimo trattamento con medicinali contenuti sostanze non incluse negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 [gg/mm/aaaa]	Località — Codice del paese — Codice postale — Località	Sostanza(e) contenuta(e) nel medicinale somministrato e non inclusa(e) negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (*)	Veterinario che somministra e/o prescrive il trattamento
			Nome:.....(*) Indirizzo:.....(*) Codice postale:.....(*) Località:.....(*) Telefono:.....(*)
			Firma

(*) Numero di identificazione indicato nel capitolo II (1) del documento di identificazione.

(**) Cancellare la voce non pertinente.

(***) L'animale non sarà mai macellato a fini di consumo umano. Nella parte III-B la registrazione dei medicinali somministrati è facoltativa. L'animale non sarà mai macellato a fini di consumo umano.

(***) L'animale può essere trattato con medicinali contenenti sostanze elencate negli allegati I, II, o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 e altre sostanze, escluse quelle elencate nell'allegato IV del medesimo regolamento. L'animale può essere macellato a fini di consumo umano solamente al termine del periodo di attesa generale di sei mesi successivo alla data dell'ultimo trattamento, dichiarato obbligatorio nella parte III-B, con medicinali contenenti sostanze diverse da quelle elencate negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(***) Verificare negli allegati pubblicati del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(***) Questa informazione è facoltativa. Tuttavia, essa può contribuire ad abbreviare il periodo di attesa, se la sostanza di cui trattasi è stata inclusa negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 dopo la sua somministrazione. In tal caso il periodo di attesa minimo sarebbe quello fissato all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 81/851/CEE.

(***) Nome, indirizzo, codice postale e località in caratteri a stampatello.

(***) Numero di telefono preceduto dal prefisso nazionale e dal prefisso locale.

(***) Indicazione superflua se il presente capitolo è rilasciato congiuntamente al documento di identificazione.*